

Br/

Roma, 20 gennaio 1950

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle
Tasse e delle Imposte Indi-
rette sugli Affari

Divisione V

Prot.N. 137234

(Risp.a nota del 22.10.1949)

-All'Ente dello Spettacolo
Via della Conciliazione, 10
R O M A

-Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Serv. Spettac. inform. e Pro-
prietà intellettuale - ROMA
(Rif. nota n. 15814/AG37 del 18.11.48)

-Al Ministero dell'Interno-Direzione
Generale della P.S.
(Rif. nota n. 10.15680.38 del 20.10.49)

OGGETTO: CINEMA PARROCCHIALE-TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Giusta la Circolare n. 132.538 del 20 aprile 1949 questo Ministero ha riconosciuto che la licenza di esercizio di cinematografi gestiti dalla parrocchia possono essere assoggettate alla tassa di concessione governativa di L. 1.000.= - stabilita per i cinema degli enti di assistenza e beneficenza- purchè gli esercizi cinematografici in questione, la cui licenza deve essere intestata al Parroco, abbiano luogo nei locali propri della parrocchia.

Codesto Ente dello Spettacolo nel segnalare che da parte degli Uffici finanziari non è stata uniformemente interpretata tale condizione, ha rappresentato l'opportunità che siano ammessi a beneficiare del trattamento tributario suaccennato, anche quei cinema, i quali avendo tutte le caratteristiche del cinema parrocchiale (limitazione di giornate di programmazione, di pubblicità, mancanza di scopo, di lucro ecc.) abbiano però luogo in locali, che pur non essendo di proprietà della parrocchia, siano tuttavia da essa dipendenti.

Sentita al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Spettacolo Informazioni e Proprietà Intellettuale - si dichiara che, ferme restando tutte le altre condizioni richieste per i cinema in questione, la relativa licenza possa essere assoggettata alla tassa di concessione governativa di L. 1.000.=, anche quando il cinema venga gestito in locali che pur non essendo di proprietà della parrocchia si trovino però nella prossimità della parrocchia stessa e siano da essa dipendenti in quanto che la parrocchia si svolga normalmente le proprie attività di apostolato, tanto ricreative che educative.

In tali sensi saranno quanto prima emanate disposizioni ai dipendenti Uffici del Registro.

IL DIRETTORE GENERALE